

Codice DB1613

D.D. 10 ottobre 2014, n. 668

R.D. 1443/1927. Istanza della Società Graniti e Marmi di Baveno S.r.l., relativa al conferimento del Permesso di Ricerca denominato "Monte Zuchero", in territorio del Comune di Stresa, provincia del VCO per minerali di feldspato ed associati. Codice P270.

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443: "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere" e il relativo regolamento emanato con il D.P.R. n. 382 del 18 giugno 1994;

visto il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 "Norme di Polizia delle miniere e delle cave";

visto il D.lgs. 624/1996 "Recepimento di alcune Direttive CEE sull'igiene e sicurezza delle attività estrattive";

vista la Determinazione Dirigenziale n. 312 del 23 luglio 2013 con la quale a conclusione della fase di Verifica di V.I.A. ai sensi della l.r. 40/1998 il progetto di ricerca è stato escluso dalla fase V.I.A. con prescrizioni;

vista l'istanza in data 9 luglio 2014 con la quale il Sig. Dario Marchetti, in qualità di Procuratore Speciale della Società Graniti e Marmi di Baveno S.r.l., con sede legale in Baveno (VCO), via alle Cave s.n. 27, ha chiesto il conferimento del Permesso di Ricerca denominato "Monte Zuchero" in territorio del Comune di Stresa, provincia del Verbano-Cusio-Ossola, per minerali di feldspato e associati;

esaminata la documentazione allegata all'istanza;

considerato che la domanda, il programma di ricerca e il piano topografico sono stati pubblicati all'Albo Pretorio del Comune interessato per 15 giorni consecutivi previo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, senza ricevere osservazioni e opposizioni;

visto il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi il 12 settembre 2014, convocata ai sensi dell'art. 5 del citato D.P.R. 382/1994;

Preso atto che in relazione al vincolo idrogeologico ex l.r. 45/1989 il proponente ha presentato al Comune interessato una dichiarazione che l'intervento è escluso dall'autorizzazione perché ricade nei casi previsti dall'art. 11 della medesima legge;

Visto il verbale n. 10 del 27 agosto 2014 con il quale la Commissione Locale per il Paesaggio si è espressa favorevolmente sul progetto ai sensi del D.lgs. 42/2004;

visti gli atti d'ufficio;

tutto ciò premesso:

vista la Legge 16 maggio 1970, n. 281 – provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

vista la Legge 29 dicembre 1971, n. 1: “Norme per l’istituzione e l’applicazione dei tributi propri della Regione Piemonte” e s.m.i.;

vista la l.r. 45/1989 sul vincolo idrogeologico;

vista la Legge 30 luglio 1990, n. 221 sulle Nuove Norme per l’attuazione della politica mineraria;

visto il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali”;

vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 “Disposizioni normative per l’attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

visti i D.D.P.C.M. 12/10/2000, 13/11/2000 e 22/12/2000 con i quali le funzioni amministrative in materia di miniere sono state effettivamente conferite alle Regioni a decorrere dal 1° gennaio 2001;

visto il D. lgs. n. 42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

vista la l.r. 21 aprile 2006 n. 14 “Legge Finanziaria 2006”, la l.r. n. 92007, la l.r. n. 22/2007 e le D.G.R. n. 7-8070/2008 della Regione Piemonte che hanno istituito il diritto di escavazione a carico degli esercenti le cave e miniere, a fronte dei pregiudizi all’ambiente e alle infrastrutture pubbliche derivanti dall’esercizio dell’attività estrattiva;

IL DIRETTORE

visto il D. lgs. 165/2001;

visto l’art. 17 della l.r. 23/2008;

determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa alla Società Graniti e Marmi di Baveno S.r.l., con sede legale in Baveno (VCO) via Alle Cave s. n., rappresentata dal Sig. Dario Marchetti, Procuratore Speciale, è conferito il Permesso di Ricerca denominato “Monte Zuchero” per minerali di feldspato e associati sito in territorio del Comune di Stresa, provincia del Verbano Cusio Ossola, per anni due a decorrere dalla data della presente determinazione.

2. L’area del Permesso, entro la quale il titolare potrà eseguire i lavori di ricerca, è estesa su ettari 3,5 (tre/5) ed è delimitata con linea tratteggiata di colore blu sul piano topografico alla scala 1:1.000, che si allega alla presente Determinazione per farne parte integrante. I vertici sono identificati dalla sigla CPS e un numero progressivo ed hanno le seguenti coordinate:

vertice:	Est	Nord
CPS1	8,463288	45,896474
CPS2	8,463343	45,895223
CPS3	8,462823	45,894693
CPS4	8,461324	45,895074
CPS5	8,459785	45,89596
CPS6	8,460316	45,89656

3. Il titolare del Permesso di Ricerca è tenuto ad attuare il progetto di ricerca secondo il progetto esecutivo presentato; il lotto totale di minerale da prelevare per l'esecuzione di prove industriali non potrà superare il quantitativo di 50 (cinquanta) metri cubi.

4. Il titolare del Permesso di ricerca è tenuto inoltre a:

a. corrispondere entro la data di scadenza di ciascun anno il diritto annuo anticipato pari a 31,14 € (euro trentuno/14), pari al minimo di legge per il Permesso di Ricerca, che sarà introitato sul capitolo 30375 del bilancio 2014 (accertamento n. 51/2014) mediante versamento sul Conto Corrente Postale n° 10364107 intestato alla "Tesoreria Regione Piemonte", causale "Permesso di Ricerca Giavina Rossa, Comune Balmuccia (VC)". L'importo del canone per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci;

b. informare, ogni 12 mesi, il Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva sull'andamento della ricerca e sui risultati ottenuti;

c. fornire ai Funzionari del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva tutti i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;

d. ottemperare alle prescrizioni di carattere ambientale impartite dall'Amministrazione competente con la D.D. 312/2013, citata in oggetto, che si riportano:

1.1 intervenire nei punti di campionamento al piede della discarica con opportune opere di stabilizzazione e/o sostegno degli scavi, contestualmente allo sbancamento per il saggio minerario;

1.2 In fase di esecuzione del ripristino dei tratti degradati della pista di accesso dovrà essere predisposto un sistema di regimazione delle acque meteoriche al fine di contenere i fenomeni di erosione;

1.3 La pista di accesso all'area di ricerca dovrà essere soggetta a bagnatura periodica per eliminare le emissioni polverose durante il passaggio degli automezzi;

1.4 Per il trasporto a valle del materiale prelevato dovranno essere utilizzati teloni protettivi sui cassoni degli automezzi;

1.5 Per contenere le emissioni sonore dovranno essere utilizzati mezzi meccanici omologati rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie;

1.6 Tutte le macchine operatrici "off road" dotate di motore a combustione a ciclo diesel, con potenza nominale superiore a 37 kW devono essere equipaggiate con specifici sistemi di contenimento delle emissioni di particolato;

1.7 Le manutenzioni dei mezzi meccanici dovrà avvenire al di fuori dell'area di ricerca;

1.8 L'eventuale stoccaggio di sostanze pericolose sul sito dovrà avvenire solo in aree opportunamente predisposte e a fondo impermeabile;

1.9 nel caso di sversamenti accidentali di sostanze potenzialmente inquinanti, la Società dovrà prontamente intervenire con soluzioni tecniche adeguate;

1.10 nel caso si dovesse procedere all'asportazione di soggetti arborei o arbusti, gli abbattimenti e la rimozione dovranno essere effettuati al di fuori della stagione riproduttiva dell'avifauna, compresa tra aprile e giugno compresi;

1.11 a conclusione dell'attività di ricerca gli eventuali materiali di rifiuto smaltiti secondo la normativa vigente.

e. rendere legale il presente atto apponendo una marca da bollo di 16,00 € (sedici/00), ai sensi della L. 71/2013;

f. provvedere al riassetto ambientale delle aree oggetto di ricerca mineraria prima della scadenza del Permesso di Ricerca, come previsto dall'art. 9 della L. n. 221/1990 citata nelle premesse.

5. Nel caso in cui il progetto di ricerca dovesse essere sostanzialmente variato durante il periodo di vigenza, il titolare dovrà avviare una nuova fase di verifica di V.I.A.

6. Il titolare del Permesso di Ricerca è tenuto all'osservanza di quanto previsto dal D.P.R. 128/1959 in materia di Polizia delle miniere, cave e torbiere e dal D lgs. 624/1996 concernente la sicurezza dei lavoratori nelle attività estrattive, in particolare 8 giorni prima dell'inizio dei lavori presentare la Denuncia d'esercizio contenente i nominativi del Direttore Responsabile e del Sorvegliante e il DSS (Documento di Sicurezza e Salute).

7. Nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di ricerca, il titolare del Permesso potrà rivolgersi al Prefetto della Provincia per la necessaria assistenza.

8. Alla scadenza del Permesso di Ricerca il titolare, qualora ritenga di chiedere una ulteriore proroga, dovrà richiedere l'avvio della fase di verifica della compatibilità ambientale per i lavori che non siano già autorizzati precedentemente.

Il Permesso di Ricerca è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

La presente Determinazione verrà inviata ai soggetti interessati dal procedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore regionale Attività Produttive
Giuseppe Benedetto